

Rassegna stampa del 18/10/2018

- » La blockchain ha valore legale
- » Per le sofferenze da crediti Pa fondo di garanzia con 50 milioni
- » Premio per i pannelli al posto dell'amianto
- » Chance chiusura agevolata per 250mila liti pendenti
- » Compensazione tra ruoli e crediti alla scadenza delle singole rate
- » Ai fini fiscali i beni donati vanno nella successione

DECRETO SEMPLIFICAZIONI/Servirà a riscuotere imposte, gestire identità, tracciare fondi

La blockchain ha valore legale

Multe al dipendente p.a. che chiede documenti ridondanti

Pagina a cura
DI LUIGI CHIARELLO

Informazioni e dati certificati mediante blockchain avranno la medesima validità giuridica dei documenti inviati con Posta elettronica certificata e sottoscritti con firma digitale. Di più: l'esecutivo, per il futuro, punta ad usare la blockchain per gestire identità digitali, passaporti, certificati anagrafici, documenti pubblici e privati, registri (aziendali, scolastici e del personale). Ma, anche per riscuotere le imposte e tracciare fondi privati e pubblici. Al contempo, i funzionari delle p.a., che non procederanno d'ufficio a verificare on line i requisiti delle imprese che intascano fondi pubblici - chiedendo, al contrario, autocertificazioni per documenti, certificati o atti già nella disponibilità delle banche dati dello stato - potranno incappare in sanzioni fino a mille euro. Qualora, invece, il controllo online fosse impossibile, il dipendente pubblico incaricato di fornire una risposta avrà al massimo un mese per adempiere. Se non lo farà nei tempi, potrà incappare nella contestazione della violazione dei doveri d'ufficio. Sono queste solo due delle novità introdotte col decreto legge semplificazioni, varato lunedì dal Consiglio dei ministri (tutte le misure nella tabella a lato).

L'innovazione più rilevante, in ogni caso, riguarda la cosiddetta «catena di blocchi» (blockchain, ndr) e tutte le tecnologie che usano protocolli informatici con registri condivisi (in inglese *distributed ledger technology*), distribuiti, replicabili e accessibili simultaneamente, basati su architetture informatiche decentralizzate su basi crittografiche. Queste basi, a loro volta, proteggono i dati archiviati nei registri, che possono essere aggiornati, convalidati e registrati; ciascun partecipante alla catena di blocchi può verificare i dati, ma non alterare o modificare le informazioni. Bene, questa tecnologia d'ora in poi avrà valore legale. E, nelle intenzioni dell'esecutivo, è il primo passo verso la disintermediazione più ampia nell'ordinamento italiano, visto che la blockchain non dipende da validatori centrali, ma è diffusa su più nodi. Una prova algoritmica garantisce al posto dell'uomo la corretta archiviazione, mentre i dati immessi nel sistema sono condivisi in tempo reale tra utenti e convalidati da verifica crittografica. Ed è questa verifica che li certifica in via permanente.

Tutte le novità del decreto semplificazioni

Blockchain	<ul style="list-style-type: none"> per la prima volta viene codificato a norma di legge il concetto di tecnologie basate su registri distribuiti, definite come tecnologie e protocolli informatici che usano registri condivisi, replicabili e accessibili simultaneamente, decentralizzati su basi crittografiche, tali da consentire registrazione convalida e archiviazione di dati. Non alterabili e non modificabili; a informazioni e dati certificati, mediante tecnologia basata su registri distribuiti viene attribuita per legge la stessa validità giuridica attualmente attribuita a informazioni e dati certificati attraverso l'uso di altre tecnologie (ad esempio, posta elettronica certificata e firma digitale);
Agroalimentare	<ul style="list-style-type: none"> cancellati i registri di carico e scarico del burro; abrogato il registro di contabilità degli utilizzatori di sostanze zuccherine per le pmi; via i limiti di decolorazione (che resta comunque facoltativa) per la raffinazione degli oli da semi;
Startup innovative	<ul style="list-style-type: none"> esonero dal pagamento della tassa annuale per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali; startup innovative e loro incubatori certificati dal 1° gennaio 2019 potranno utilizzare la piattaforma startup.registroimprese.it per caricare e pubblicare le informazioni a cui sono obbligati per legge e l'attestazione del mantenimento dei requisiti di legge; i rappresentanti legali delle startup e delle pmi innovative, che approvano lo statuto entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, avranno sette mesi di tempo a partire dalla chiusura dell'esercizio (e non più sei) per attestare il mantenimento dei requisiti di legge delle società e depositare le relative dichiarazioni al registro imprese;
Imprese e pubblica amministrazione	<ul style="list-style-type: none"> alle pubbliche amministrazioni che erogano misure di sostegno alle imprese e ai gestori delle medesime agevolazioni viene fatto divieto di chiedere dichiarazioni sostitutive aventi ad oggetto documenti, certificati o atti comunque acquisibili d'ufficio. Chiunque violerà questo divieto potrà incappare in una sanzione compresa tra 100 e 1.000 euro; qualora non sia possibile acquisire d'ufficio le informazioni o verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive, mediante accesso diretto e on line agli archivi informatici delle p.a., il decreto concede un mese di tempo alla amministrazione interpellata per evadere la verifica delle informazioni richieste; se il termine di 30 giorni non viene rispettato, si configura la violazione dei doveri d'ufficio del dipendente pubblico responsabile del procedimento.
Tinto-lavanderie	<ul style="list-style-type: none"> modificati requisiti di idoneità professionale e le condizioni di accesso alla professione. Si prevede, inoltre, un monte ore di formazione per gli operatori, pari a 250 ore complessive nell'arco di un anno;
Energia	<ul style="list-style-type: none"> cambia la tassazione dei combustibili impiegati negli impianti di cogenerazione. In caso di produzione combinata di energia e calore, i consumi specifici convenzionali per la definizione delle accise vengono fissati in: 0,194 kg per kWh per gli oli vegetali non modificati chimicamente; 0,220 mc per kWh per il gas naturale; 0,173 kg per kWh per i gas di petrolio liquefatti; 0,186 kg per kWh per il gasolio; 0,194 kg per kWh per olio combustibile e oli minerali greggi, naturali; 0,312 kg per kWh per carbone, lignite e colza; il modello unico per la comunicazione su realizzazione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili viene esteso alla denuncia di officina elettrica che va presentata all'Agenzia delle dogane. Lo stesso modello unico ingloberà anche gli impianti fotovoltaici oltre i 20 kW; gli esercenti impianti di fonti rinnovabili e cogenerazione ad elevato rendimento vengono esentati dall'obbligo di tenuta del registro cartaceo di produzione, ai fini del pagamento delle accise; l'Autorità di regolazione dell'energia dovrà definire in tempi brevi le modalità con cui i gestori di rete dovranno trasmettere all'agenzia stessa i dati di produzione di energia; un futuro decreto del ministero dell'ambiente dovrà semplificare le procedure per la riqualificazione degli impianti eolici esistenti; i progetti di sostituzione delle pale degli aerogeneratori non saranno più sottoposti a verifica di assoggettabilità, nel caso in cui non venga modificato il numero delle pale e la loro lunghezza non superi del 10% quella originaria;
Procedure	<ul style="list-style-type: none"> ci saranno dieci giorni di tempo e non più venti per depositare l'atto costitutivo (ex art. 2330 cc) delle società nel Registro imprese. Obiettivo: accelerare la nascita delle società di capitali, che acquisiscono personalità giuridica e autonomia patrimoniale proprio con l'iscrizione al Registro imprese; i comitati di disciplina della ceramica non saranno più nominati con decreto del ministro dello Sviluppo economico, ma con delibera del Consiglio nazionale ceramico; semplificata la chiusura definitiva di patti territoriali e contratti d'area: le imprese beneficiarie di agevolazione potranno presentare dichiarazioni sostitutive per certificare l'ultimazione degli interventi agevolati e le spese sostenute per la loro realizzazione. Di conseguenza, si facilita l'erogazione dei contributi alle imprese che hanno maturato il diritto e non hanno ancora goduto dell'incentivo. Al contempo si introducono controlli a campione sul 20% delle attività agevolate (cioè, su circa 700) per contrastare eventuali elusioni. Le somme che resteranno in cassa, per via di rinunce, revocche o ricalcolo dei contributi, finiranno al fondo di garanzia pmi per sostenere il micro-credito;
Imprese in crisi per mancati pagamenti della p.a.	<ul style="list-style-type: none"> le imprese che, pur presentando buone performance aziendali, non riescono a onorare i prestiti contratti con banche e intermediari finanziari - perché hanno crediti commerciali incagliati con la p.a. - potranno contare su un fondo di 50 milioni di euro; per beneficiare degli aiuti, l'impresa dovrà sottoscrivere con la banca un piano di rientro di durata non superiore a 20 anni, pari all'ammontare del finanziamento non rimborsato maggiorato degli interessi contrattuali e di mora. E dovrà cedere alla banca i crediti vantati nei confronti della p.a. per un importo pari al finanziamento non ancora rimborsato.

Per le sofferenze da crediti Pa fondo di garanzia con 50 milioni

IMPRENDITORI IN CRISI

Copertura sui finanziamenti non restituiti per i ritardi negli incassi da enti pubblici

Piano di rientro entro 20 anni, modalità e limiti da fissare con un Dm

Carmine Fotina

ROMA

Per le imprese in difficoltà con i crediti della Pubblica amministrazione interverrà il Fondo di garanzia Pmi. Il testo (non ancora definitivo) del decreto semplificazioni prevede la creazione di una sezione speciale (si veda «Il Sole 24 Ore» del 14 ottobre), la cui dotazione, prevista tra i 200 e i 300 milioni nelle prime bozze, scende però a 50 milioni.

La garanzia interverrà su finanziamenti già concessi a Pmi che, per effetto del ritardo nell'incasso di crediti vantati presso la Pa, sono in difficoltà nella restituzione delle rate. Rilevante il passaggio su banche e intermediari finanziari: saranno anche loro a finanziare l'operazione, versando un «premio di garanzia in linea con i valori di mercato» che potrà essere «scaricato» sulla Pmi beneficiaria solo per un quarto dell'importo. Secondo la relazione illustrativa, il premio è giustificato dal fatto che la stessa banca, e non solo l'impresa, riceve un vantaggio dall'intervento che sblocca importi che le spettano (i crediti ven-

gono ceduti alla banca).

Il Mise ha preparato la norma interpellando alcuni imprenditori finiti in crisi per gli alti crediti con la Pa, come Sergio Bramini. È previsto che la garanzia scatti nella misura massima dell'80% e fino a un importo garantito di 2,5 milioni. Si applicherà al minore tra due possibili importi. Il primo si riferisce al finanziamento non ancora rimborsato, maggiorato degli interessi, contrattuali e di mora maturati. Il secondo importo corrisponde invece all'ammontare dei crediti verso la Pa scaduti da almeno 90 giorni.

Vengono poi previste due clausole. La garanzia è innanzitutto subordinata alla sottoscrizione di un piano (di durata massima di 20 anni) per il rientro del finanziamento. Inoltre, i crediti vantati nei confronti della Pa saranno ceduti, come detto, alla banca, per un importo pari al finanziamento non ancora rimborsato, maggiorato di interessi e mora.

La garanzia potrà essere escussa dalla banca solo in caso di mancato rispetto da parte della Pmi del piano di rientro. Modalità e limiti per la concessione della garanzia saranno definiti con un successivo decreto del ministero dello Sviluppo.

Quanto alla potenziale platea, la relazione illustrativa stima che la dotazione finanziaria di 50 milioni (cui si attinge per eventuali escussioni) può fare da leva per rilasciare garanzie per circa 300-350 milioni. Si ipotizza un valore medio della garanzia di 150 mila euro per impresa. Potenzialmente il supporto, nella prima fase, potrebbe riguardare 1.600-1.700 Pmi.

La stessa relazione fa poi il punto sul fenomeno dei ritardati pagamenti della Pa. I tempi risultano aumentati nel 2018. Si era, nel 2017, a 95 giorni dall'emissione della fattura (contro i 30 stabiliti dalla normativa Ue, salvo deroghe speciali fino a 60 giorni). Nel 2018 la media è salita a 104 giorni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN BREVE

1**I PRESUPPOSTI****Finalità e nesso**

L'intervento del Fondo di garanzia per le Pmi che non riescono a restituire finanziamenti in corso con banche e intermediari finanziari vuole evitare che essi avvino azioni di recupero che metterebbero e serio rischio la continuità aziendale. Si può ottenere a condizione che ci sia un nesso di causalità fra tra la difficoltà nel rimborso del finanziamento da parte dell'impresa e i suoi crediti verso la pubblica amministrazione incagliati

2**LE CIFRE****Torna l'allarme**

La relazione tecnica redatta dal Mise afferma che nel 2018, dopo alcuni anni di progressiva diminuzione, i tempi medi di pagamento da parte della pubblica amministrazione sono tornati a salire: nel 2017 la media era a 95 giorni, saliti a 104 quest'anno, 63 in più rispetto alla media europea. Dal 2012 le norme Ue pongono un limite massimo di 30 giorni, raddoppiabili per particolari tipi di forniture, come per esempio quelle sanitarie

3**BLOCKCHAIN****Finalità e funzionamento**

Le blockchain (chiamate nel testo del Dl «registri distribuiti») vengono riconosciute «di primaria importanza». S'intende svilupparle garantendo la non discriminazione della validità e certezza delle informazioni e dei dati per il solo fatto che la certificazione di questi sia stata ottenuta con questa tecnologia. Già nel 2016 il Parlamento europeo vi aveva riconosciuto «immense potenzialità» (risoluzione 2016/2007 INI)

DECRETO MISE SULLE RINNOVABILI

Premio per i pannelli al posto dell'amianto

Il ministero dello Sviluppo economico ha inviato al ministero dell'Ambiente, per un parere, lo schema definitivo del decreto ministeriale di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. È quanto spiegano proprio dal Mise in una nota che sottolinea come «dopo il confronto con le associazioni, tenutosi il 25 settembre scorso, il Mise ha recepito molte delle osservazioni presentate, sulla base delle quali ha apportato una serie di modifiche allo schema iniziale». Molte le novità inserite nel testo. A partire dall'aumento del 10% della tariffa incentivante prevista per impianti mini idroelettrici e mini eolici. E dall'inserimento di un'ulteriore procedura di asta e registro nel corso del 2021, così da aumentare l'arco temporale di vigenza del decreto e dare maggior certezza agli operatori. Il testo prevede, poi, l'assegnazione del premio sul totale dell'energia prodotta dagli impianti fotovoltaici realizzati in sostituzione di coperture in amianto o eternit in luogo della sola energia immessa in rete. E la priorità ad impianti realizzati su discariche chiuse e ripristinate, nonché su aree per le quali risulta

rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica. Ancora, c'è l'inserimento di un criterio di salvaguardia tecnologica tale per cui, al verificarsi di condizioni particolarmente sfavorevoli per una fonte in competizione con altre all'interno dello stesso contingente, quest'ultima venga preservata con l'attivazione di un contingente dedicato. Infine, va segnalata la possibilità, per impianti idroelettrici ed eolici, di usare componenti rigenerati seppur con un'aumentata riduzione della tariffa incentivante.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Chance chiusura agevolata per 250mila liti pendenti

DECRETO FISCALE

I contenziosi con le Entrate regolarizzabili sono oltre la metà dell'arretrato

Gli enti territoriali potranno decidere se aderire entro il 31 marzo 2019

Marco Mobili
Giovanni Parente

La chiusura agevolata guarda a una platea potenziale di 240-250mila liti pendenti con l'agenzia delle Entrate. Una stima a cui si arriva tenendo conto dei dati sulle pendenze nei gradi di giudizio già assestati a metà anno e sulle pendenze in Cassazione a fine 2017. L'effetto del taglia-fuori degli atti non strettamente impositivi (si veda nel dettaglio l'articolo in basso) non dovrebbe spostare più di tanto il perimetro dell'area delle controversie potenzialmente chiudibili grazie alla nuova chance offerta dal decreto fiscale varato lunedì in Consiglio dei ministri. A conti fatti si tratta comunque di oltre la metà (tra il 51% e il 54%) di tutte le liti tributarie complessivamente pendenti in tutti e tre i gradi di giudizio (circa 460mila). Va considerato che l'ultima bozza di decreto fiscale consente la presentazione della domanda qualora il ricorso in primo grado sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del presente decreto e per le quali il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva. Quindi nel calcolo della platea "definitiva" potrebbe influire un'eventuale accelerazione dei ricorsi presentati nel corso dell'ultimo mese per chi magari puntava ad aderire alla sanatoria.

Naturalmente il successo del-

l'operazione dalla convenienza che i contribuenti potranno trovare dalla definizione agevolata. Rispetto all'ultima edizione prevista dalla manovrina della primavera 2017, lo sconto premierà i soggetti che hanno già vinto contro l'agenzia delle Entrate. Per chi ha avuto la meglio in primo grado, si pagherà metà del valore della controversia (ossia l'importo del tributo al netto di interessi e sanzioni irrogate con l'atto impugnato) o il 20% del valore della controversia in caso di successo in secondo grado.

Altro fattore che potrebbe aumentare l'*appeal* è rappresentato anche dall'allungamento del piano di pagamento che viene portato fino a cinque anni in un massimo di venti rate trimestrali.

Nell'arrivare alla stima dei 500 milioni di entrate ottenibili grazie alla sanatoria delle liti pendenti (una stima arrotondata per difetto rispetto a 575 milioni di euro) la relazione tecnica ipotizza un tasso di adesione del 2,5% (in linea con quanto atteso dall'ultima sanatoria sulle liti) del totale della maggiore

I NUMERI

460mila**Tutto l'arretrato**

I contenziosi tributari pendenti nei tre gradi di giudizio sono circa 460mila. Oltre la metà sono quelli con le Entrate che potrebbero rientrare nella definizione agevolata, anche alla luce del taglia-fuori degli atti non strettamente impositivi

500milioni**Il gettito atteso**

La stima della relazione tecnica delle prime bozze di decreto fiscale di quanto si potrebbe ottenere dalla definizione agevolata delle liti pendenti con le Entrate. Rispetto all'ultima edizione, sono previsti sconti maggiorati per i contribuenti che hanno già vinto

imposta accertata in contestazione (Miac) non ancora oggetto di riscossione provvisoria in pendenza di giudizio: una cifra pari complessivamente a oltre 25 miliardi di euro. Naturalmente il gettito ottenibile per l'Erario è stato ottenuto sottraendo l'Irap e le addizionali Irpef spettanti a comuni e regioni (complessivamente "pesano" per l'8 per cento).

Proprio sulle liti che hanno come controparti gli enti territoriali va fatta un'ulteriore riflessione. Viene lasciata a questi ultimi la facoltà di decidere entro il 31 marzo 2019 se aderire o meno alla sanatoria per quanto riguarda le liti in cui sono coinvolti. Questo potrebbe far lievitare ulteriormente la platea della definizione agevolata considerando che dagli ultimi dati disponibili (e ipotizzando sempre che l'incidenza sui pendenti sia in primo che in secondo grado sia rimasta pressoché invariata rispetto a quella a fine 2017) si tratterebbe di includere circa 70mila liti tributarie pendenti tra tutti i tre gradi di giudizio.

Compensazione tra ruoli e crediti alla scadenza delle singole rate

ROTTAMAZIONE

Per compensare è necessario completare la procedura di certificazione

Società e imprese individuali devono passare dalla piattaforma online

Lorenzo Lodoli
Benedetto Santacroce

Ruoli compensabili con i crediti verso la pubblica amministrazione. L'ultima bozza di decreto fiscale contiene la possibilità di definire in via agevolata i carichi affidati per la riscossione attraverso la compensazione con i crediti certificati e vantati nei confronti della Pa. Questa possibilità va valutata attentamente da chi vuole aderire, perché può costituire uno strumento di particolare alleggerimento della sanatoria stessa.

La novità del decreto

In particolare, la novità è che per il versamento delle singole rate si potranno utilizzare in compensazione i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni. I crediti utilizzabili in compensazione sono quelli vantati a seguito di prestazioni riguardanti somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano,

degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale.

Per essere utilizzabili, questi crediti commerciali devono essere:

- certi, liquidi, esigibili e non prescritti;
- oggetto di istanza di certificazione telematica, proposta dal creditore attraverso l'apposita funzione resa disponibile dalla piattaforma di certificazione dei crediti commerciali predisposta dal ministero dell'Economia e delle finanze.

I passi della certificazione

L'istanza di certificazione può essere presentata da chiunque, società, impresa individuale, persona fisica o ente diverso da impresa, che vanta un credito commerciale nei confronti di una pubblica amministrazione.

A questo scopo, se il creditore è una società o un'impresa individuale può operare immediatamente tramite la piattaforma elettronica di certificazione attraverso il suo titolare o un suo rappresentante. In tal caso, per potersi accreditare, deve fornire alcune informazioni personali e della società che rappresenta e sottoscrivere una dichiarazione di assunzione di responsabilità. Una volta fornite queste

PAROLA CHIAVE

La nuova rottamazione

Le regole della nuova rottamazione sono in larga parte mutate dalla disciplina precedente. Sono ammessi alla definizione tutti gli affidamenti eseguiti all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 sino alla fine del 2017. Lo sconto è rappresentato dall'azzeramento delle sanzioni e degli interessi di mora e l'istanza va presentata entro il 30 aprile 2019. Con la trasmissione della domanda, inoltre, si bloccano tutte le procedure esecutive e cautelari (fermo amministrativo e ipoteca). È anche confermato che la rottamazione si perfeziona solo con l'integrale e tempestivo pagamento di tutte le rate di legge

credenziali, si potrà accedere alla piattaforma.

Questione diversa invece se il creditore è una persona fisica (esempio un professionista) o un ente diverso, in quanto per procedere all'accreditamento sulla piattaforma dovrà necessariamente passare attraverso la pubblica amministrazione di cui è creditore con la quale effettuare un riconoscimento. Una volta entrato nella piattaforma, inoltra l'istanza di certificazione del credito, utilizzando una apposita funzionalità messa a disposizione dal sistema. Il sistema permette di monitorare e verificare in ogni momento lo stato di avanzamento del processo di certificazione.

I tempi della comunicazione

Il creditore riceverà comunicazioni sul rilascio della certificazione e/o sull'insussistenza o inesigibilità del credito tramite la posta elettronica certificata (Pec). In presenza di inerzia da parte della Pa debitrice, il creditore procedente potrà richiedere la nomina di un commissario ad acta. Il termine entro cui la Pa deve provvedere al rilascio o al diniego è di trenta giorni, decorsi i quali il creditore può presentare, sempre attraverso la piattaforma, istanza di nomina del commissario.

Il creditore, ottenuta la certificazione, può chiedere, alla scadenza delle singole rate, la compensazione del credito certificato con le somme rideterminate a seguito della definizione agevolata dei ruoli.

COME CERTIFICARE I CREDITI

1

LE SOCIETÀ

Se il creditore è una società o un'impresa individuale può operare immediatamente tramite la piattaforma elettronica di certificazione attraverso il suo titolare o un suo rappresentante.

In questo caso, per potersi accreditare, deve fornire alcune informazioni personali e della società che rappresenta e poi sottoscrivere una dichiarazione di assunzione di responsabilità

2

LE PERSONE FISICHE

Questione diversa invece se il creditore è una persona fisica (esempio un professionista) o un ente diverso. Per procedere all'accreditamento sulla piattaforma dovrà necessariamente passare attraverso la pubblica amministrazione di cui è creditore con la quale effettuare un riconoscimento. Una volta entrato nella piattaforma, inoltra l'istanza di certificazione del credito

Ai fini fiscali i beni donati vanno nella successione

CTR LAZIO

Il trattamento tributario deve conformarsi alla disciplina civile

Adriano Pischetola

Anche i beni ricevuti per donazione diretta o indiretta dal defunto, e conferiti (anche per imputazione) agli altri coeredi dai figli, coniuge e discendenti già donatari, - così come prescrive il Codice civile (articolo 737) - concorrono a formare la massa ereditaria e il loro valore non può essere ignorato nella formazione delle quote di diritto, così come nella tassazione dello scioglimento della comunione ereditaria. Il principio è stato enunciato dalla Ctr Lazio sezione III (sentenza 5955/18). Il provvedimento si pone in netta controtendenza rispetto agli orientamenti tenuti tanto dall'Amministrazione (risoluzione 250249/87) quanto dalla giurisprudenza (Cassazione 8335/06; 12238/08).

In effetti la questione si incentra tutta sulla possibilità (o meno) di ritenere rilevante, a fini fiscali, il valore dei beni che figli, discendenti e coniuge del defunto abbiano ricevuto in vita dal medesimo, per donazione diretta o indiretta, e che i medesimi sono tenuti a conferire agli altri eredi, in sede di collazione. Se siffatta è una regola organica al procedimento di formazione delle quote sul piano civilistico, sul versante fiscale si as-

siste a un anomalo sdoppiamento normativo. L'articolo 34 Tur, infatti, statuisce che «la massa comune è costituita nelle comunioni ereditarie dal valore... dell'asse ereditario netto determinato a norma dell'imposta di successione», dando a intendere, pertanto, che da siffatta massa resterebbero escluso il valore dei beni conferiti in applicazione delle norme civilistiche sulla collazione. Il che crea un iato iniquo e ingiustificato tra "massa ereditaria" fiscalmente rilevante e "massa ereditaria" civilisticamente rilevante. Sul piano pratico può pertanto accadere - come nella fattispecie sottoposta al vaglio dei giudici tributari laziali - che si ritenga erroneamente sussistente una sperequazione tra la posizione giuridica del coerede/condividente A e quella del coerede B. Addirittura, ignorare il valore dei beni conferiti e imputati dai coeredi già donatari, estromettendoli dal concetto di "massa ereditaria" sul piano fiscale, può condurre a ritenere esistente una presunta eccedenza del valore della quota assegnata al condividente A rispetto alla massa comune e quindi all'applicazione di un trattamento tributario peggiorativo con riferimento alla parte eccedente. Al contrario, nella fattispecie esaminata dai giudici della Ctr Lazio, era proprio la coerede, già donataria, a essere tenuta al versamento del conguaglio con riferimento ai valori in campo, e non il contrario, e ciò in considerazione del fatto che i beni già donati non erano stati opportunamente valorizzati dall'Ufficio. La Ctr in-

vece ribadisce la necessità della congruenza della prospettiva civilistica con quella fiscale, accedendo a quella che essa definisce «un'interpretazione costituzionalmente orientata» dell'articolo 34 Tur e sottolinea la portata solo "dichiarativa" di un atto di scioglimento della comunione ereditaria laddove a uno dei condividenti venga assegnato l'intero *relictum* mentre l'altro risulti aver imputato alla propria porzione i beni al medesimo donati

© RIPRODUZIONE RISERVATA